

reso ed adeguato compenso per le spese di amministrazione, provocate da chi ha richiesto il provvedimento.

« Essendo questo il fondamento giuridico del tributo, ne deriva che la sua applicazione è correlativa al rilascio del provvedimento senza tener conto della condizione economica di chi lo ha richiesto.

« A questo criterio si informa la legge di tassa sulle concessioni governative, la quale prevede l'esenzione soltanto nei casi di povertà assoluta e solo per alcuni provvedimenti per i quali l'impossibilità di corrispondere la tassa verrebbe ad ostacolare ed impedire l'esercizio di facoltà riconosciute dal diritto naturale, quali la costituzione della famiglia e l'espatrio. Pertanto, nei casi di povertà assoluta la legge permette che siano rilasciati gratuitamente i decreti di dispensa dagli impedimenti al matrimonio ed i passaporti necessari per poter emigrare all'estero.

« In massima l'esercizio dei mestieri e delle professioni deve essere lasciato libero a chiunque voglia ad essi dedicarsi, sicchè, pur quando nell'interesse pubblico per l'applicazione di alcune attività professionali occorra l'intervento dell'autorità governativa, questa deve limitarsi ad accertare nel candidato il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica e morale senza frapporre con oneri fiscali un preventivo ostacolo al loro libero esercizio. Ma nella tassa per il rilascio della patente di conduttore di automobili e per la sua annuale vidimazione non può certo ravvisarsi il carattere di una disposizione restrittiva; poichè si tratta di tassa di lieve entità, cioè di lire 20 per l'anno del rilascio e di lire 10 per ciascun anno successivo, mentre è risaputo che il mestiere di conducente è uno dei meglio retribuiti.

« Pertanto non si vede una plausibile ragione per legittimare la esenzione invocata.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AMENDOLA ».

Buggino. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se ai caffè comunicanti coi teatri non ritenga logico di concedere che sia loro permesso di servire (unicamente dalla parte interna) le bevande sino al termine dello spettacolo ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 corrente, n. 403, la chiusura dei caffè e dei ristoranti non può in nessun caso protrarsi oltre le ore ventitrè. Si è fatto, per ovvie ragioni, solo eccezione per i ristoranti annessi alle stazioni ferroviarie ai quali dopo tale ora è consentito il servizio limitato ai soli viaggiatori e fino ad un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo treno.

« Non si ritiene opportuno concedere le richieste facilitazioni ai caffè comunicanti con i

teatri, perchè esse contrasterebbero ad una direttiva che il Governo intende di rigidamente seguire col combattere ogni forma di dissipazione e di lusso, e con l'imporre una severa limitazione nei consumi nell'interesse dell'economia generale del Paese, direttiva che l'opinione pubblica approva e seconda.

Il sottosegretario di Stato
« GRASSI ».

Buggino. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere a che punto si trovino le pratiche per la concessione e servizio pubblico del telefono già militare tra Fenestrelle e Pinerolo ».

RISPOSTA. — « Soltanto nello scorso mese di marzo l'ufficio speciale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra dispose la cessione della linea telefonica militare Pinerolo-Clavières.

« La Direzione delle costruzioni telegrafi e telefoni di Torino che ha in consegna la linea stessa, è stata incaricata di redigere il preventivo di spesa occorrente per sistemarla e per impiantare un centralino a Fenestrelle.

« Posso assicurare l'onorevole interrogante che appena redatta la perizia, verrà posto mano ai lavori.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PIETRIBONI ».

Buggino. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere la ragione per cui, contro le precise disposizioni in materia, sia tuttora indebitamente trattenuto alle armi il militare Oreste Relandini del 3° reggimento artiglieria pesante ».

RISPOSTA. — « Il tenente di complemento di artiglieria (3° pesante) Relandini Oreste, nato nell'anno 1898 e proveniente dalla 2ª categoria, trovandosi tuttora obbligato alle armi perchè non è stato ancora disposto l'invio in congedo degli ufficiali di tale classe e provenienza.

« Nè può al medesimo competere diritto al congedamento anticipato per il solo titolo di essersi arruolato come volontario tre mesi prima della chiamata alle armi dei militari della propria classe perchè, per il combinato disposto della circolare 930, in data 24 marzo 1919 di questo Ministero, Direzione generale personale ufficiali, e n. 145 *Giornale Militare* 1919, di tale beneficio possono usufruire esclusivamente gli ufficiali che servirono in più della propria classe per un periodo di almeno sei mesi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Buonocore. — *Ai ministri dell'interno e della marina.* — « Per conoscere se sia vero che, in